

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO

- 1.01 Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste nell'ambiente circostante. Tale finalità generale dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, di materiali e di modalità costruttive proprie della cultura urbanistica e costruttiva della zona e, qualora non sia possibile il ricorso a materiali tradizionali, attraverso soluzioni che siano comunque progettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie insediative e l'ambiente circostante.
- 1.02 Tutte le attività di trasformazione edilizia, di infrastrutturazione ed in generale di modifica del territorio, devono essere conformi ai Criteri di Tutela Ambientale del presente capo.
- 1.03 Le attività di trasformazione edilizia, nelle aree o manufatti, che interessano gli Insediamenti Storici ed i manufatti sparsi di origine storica, devono essere inoltre conformi ai criteri di tutela storica e tipologica espressi al titolo degli Insediamenti Storici.
- 1.04 La relazione illustrativa, allegata agli elaborati di progetto, deve illustrare e motivare le scelte progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi enunciati dai presenti criteri.
- 1.05 I Piani Attuativi (PA) o piani di lottizzazione (PL) possono prevedere, per le opere di loro competenza, soluzioni diverse da quelle indicate nei presenti criteri, purché motivate da scelte progettuali organiche e qualificanti l'immagine complessiva dell'intervento.

Art. 2 CRITERI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

- 2.01 I manti delle coperture saranno formati con i materiali generalmente utilizzati nella zona e quindi in coppo, tegole di cotto o, in alternativa se la pendenza del manto è scarsa, lamiera in zinco preverniciata al cromo o lamiera in rame; si consiglia la lamiera zincata; La Commissione edilizia comunale potrà di volta in volta stabilire delle scelte sul tipo di manto e sul colore dello stesso per creare una dominanza od una alternanza cromatica dei tetti visti dall'alto.
- 2.02 In caso di ristrutturazioni, per quanto possibile, i vecchi coppi saranno preferibilmente reimpiegati sulla stessa copertura, almeno sullo strato esterno.
- 2.03 Le orditure dei tetti saranno, per quanto possibile, in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le coperture di accessori interrati che potranno essere coperti con terra o pavimentati.

- 2.04 La pendenza dei tetti sarà contenuta di norma tra il 35% ed il 40%; pendenze diverse possono essere ammesse qualora ragioni architettoniche ed ambientali lo consentano. Negli abbaini la pendenza può leggermente discostarsi dai dati sovraesposti.
- 2.05 Le lattonerie devono essere preferibilmente in lamiera di rame, di zinco verniciata al cromo in testa di moro od antracite od in lamiera d'alluminio preverniciata. È ammesso, ma non consigliato, l'impiego di lamiera di ferro zincato preverniciata colore testa di moro od antracite.
- 2.06 Vanno privilegiati i materiali tradizionali, quali pietra, legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce grassello. Lo strato di finitura degli intonaci sarà essere preferibilmente in grassello di calce lisciato, non trattato a sbricio; nelle zoccolature di protezione degli edifici ed il rivestimento dei muri di cinta può essere impiegata anche calce eminentemente idraulica e cemento applicati a sbricio.
- 2.07 E' sconsigliato per quanto possibile l'impiego in vista di materiali plastici, alluminio anodizzato, intonaci e pitture plastiche.
- 2.08 Gli infissi dovranno essere realizzati preferibilmente in legno od in ferro ed essere conformi ai tipi tradizionali del luogo. Sono ammessi, tuttavia materiali plastici ed alluminio. L'impiego di materiali diversi dal legno deve comunque rispettare i più elementari criteri di inserimento paesaggistico - ambientale.
- 2.09 Le ante d'oscuro dovranno essere, per quanto possibile, del tipo tradizionale in legno, ma sono ammesse anche ante realizzate con materiali diversi dal legno. Le ante ad oscuro di regola non sono consigliabili sulle forature dei sottotetti.
- 2.10 I poggioli ed gli eventuali collegamenti verticali esterni con relative strutture di sostegno presenteranno di preferenza parapetti del tipo tradizionale, interamente in legno o con struttura metallica e tavole verticali in legno. I parapetti potranno anche essere in listoni orizzontali tradizionali fissati a montanti correnti per tutta l'altezza fino al tetto (ex sostegni per le pannocchie o per il fieno), ovvero in quadrotti incastriati in due correnti fissati su piantoni (alla trentina), ovvero in tavole verticali traforate con corrente superiore incastrato; sempreché non siano scalabili da bambini (le fessure orizzontali dovranno essere limitate a pochi mm. e la forma del manufatto non dovrà prestarsi ad essere scalata). Sono tuttavia ammessi parapetti in metallo, preferibilmente a struttura semplice e leggera.
- 2.11 Le scale esterne al Piano terreno con il relativo pianerottolo possono essere realizzate interamente in muratura e/o pietra locale, salvo il rispetto delle distanze per le parti non a sbalzo. Gli sbalzi ed i collegamenti verticali in pietra preesistenti vanno, per quanto possibile, mantenuti e/o ricollocati.
- 2.12 Gli abbaini dei tipi ammessi sotto sono realizzabili in numero massimo di tre per falda, ma il numero degli abbaini in ogni caso non dovrà essere tale da sovraccaricare la falda su cui sono inseriti, e sarà commisurato

alle esigenze abitative dei sottotetti e valutato dalla Commissione Edilizia Comunale. Sono ammessi gli abbaini di tipo tradizionale disposti all'interno o sulla verticale del filo muro esterno. La larghezza esterna degli abbaini a canile non dovrà essere di regola maggiore di 180 cm, salvo casi particolari da valutare a cura della Commissione Edilizia, e la loro altezza dovrà essere proporzionata alla larghezza in modo da riproporre una tipologia tradizionale. Sono ammessi inoltre anche se non consigliati abbaini ricavati per diminuzione di pendenza di una parte della falda e gli abbaini con un timpano triangolare a base allargata, con le stesse misure di larghezza massima sopra citata; sono ammesse infine le vasche nella copertura, ed in timpani a base triangolare ricavati per interruzione della linea di gronda (svizzere). La larghezza di questi elementi sarà limitata e proporzionata alle esigenze abitative ed all'aspetto complessivo dell'edificio e del tetto.

2.13

In ordine alla finitura dei materiali si esprimono i seguenti indirizzi:

al fine di ricondurre le finiture agli effetti cromatici naturali, le parti in legno di coperture e rivestimenti lignei resteranno preferibilmente al naturale, oppure verniciate con colorazioni riproponenti il più possibile lo stato naturale del legno.

Gli infissi in legno, quando non siano mantenuti al naturale, possono essere verniciati con pitture possibilmente ad olio nei colori tradizionali del luogo. Gli infissi in ferro, alluminio o plastica saranno verniciati nei colori tradizionali del luogo, preferibilmente bianco.

Gli apparati ed elementi in pietra a vista, quali contorni, modanature, mensole, ecc... preferibilmente in pietra locale potranno essere utilizzati a condizione che le superficie in piano poste all'esterno siano rese antisdrucciolevoli mediante graffatura o bocciardatura. L'applicazione di zoccolatura in pietra alla base delle costruzioni può essere realizzata, con un'altezza di regola inferiore a un metro; è consentita la realizzazione di zoccolature con intonaco sbriciolato. La realizzazione di parti di facciata in pietra, che non abbiano funzione di zoccolatura, soprattutto se realizzate con pietra in massello, è sempre ammessa.

Le parti all'aperto come i cortili e le strade interne ai lotti saranno preferibilmente inghiaiati o inerbiti invece che pavimentati in asfalto o in calcestruzzo. I parcheggi saranno preferibilmente pavimentati con quadrotti di conglomerato cementizio od altro materiale che permetta una crescita di erba negli interstizi.

Le murature di sostegno terra avranno preferibilmente dei fori di diametro tale che, oltre a provvedere al drenaggio, permetteranno l'attecchimento di piante rampicanti; tali fori saranno disposti preferibilmente ad una distanza non superiore a circa un metro. Dove possibile le murature controterra saranno preferibilmente del tipo ad elementi prefabbricati in modo da poter mettere a dimora, sulla muratura, piante e fiori. I grandi muri di recinzione di corti, cortili, orti, strade, vanno di regola conservati.

Non è consigliata la chiusura di portici e logge, né la demolizione di avvolti.

Art. 3 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELL'ORDINARIA MANUTENZIONE

- 3.01 L'intervento di manutenzione ordinaria deve di regola conservare e valorizzare i caratteri di pregio dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità operative proprie della originaria cultura costruttiva locale. Gli interventi di manutenzione ordinaria operati su edifici o aree individuate di interesse storico sono regolamentati dagli elaborati di piano relativi ai Centri Storici.

Art. 4 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE

- 4.01 Gli interventi di manutenzione straordinaria operati su edifici o aree individuate di interesse storico sono regolamentati dagli elaborati di piano relativi ai Centri Storici.
- 4.02 La manutenzione straordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri di pregio dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche, a materiali ed a particolarità costruttive appropriate.

Art. 5 CRITERI DI TUTELA GENERALE NELLE AREE PER LA RESIDENZA E LE ATTREZZATURE TURISTICHE

- 5.01 I nuovi edifici e quelli esistenti in via di trasformazione devono essere studiati in rapporto al tessuto edilizio circostante in modo da inserirsi armonicamente con esso, valutando e cercando di rispettare per quanto possibile le tipologie edilizie, gli assi di orientamento ed gli allineamenti, e devono riferirsi preferibilmente agli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona, sempre nel rispetto delle indicazioni urbanistiche previste dal PRG.
- 5.02 I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi alle indicazioni di Piano o in assenza a quelli prevalenti nell'immediato intorno, o alle indicazioni della Commissione di Tutela per il Paesaggio o della Commissione Edilizia .
- 5.03 Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni privilegeranno per quanto possibile l'adozione di morfologie e di materiali tradizionali della zona.
- 5.04 L'edificio si adeguerà il più possibile alla morfologia del terreno in modo da limitare gli scavi ed i riporti, e sarà disposto preferibilmente in maniera marginale rispetto al lotto.

- 5.05 Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni saranno oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da una attenta sistemazione delle alberature o del prato. Le pavimentazioni impermeabili di preferenza saranno limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni saranno oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali.
- 5.06 La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti.
- 5.07 Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite sedi interrate.

Art. 6 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE GENERALI NELLE AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- 6.01 La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni dell'andamento del terreno, compatibilmente con la funzionalità dell'opera. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista di regola non sono ammessi, e dovranno essere realizzati possibilmente con la tecnica del raso sasso o del muro a secco e dove possibile essere sostituiti da scarpate inerbite.
- 6.02 I materiali devono essere possibilmente coerenti con quelli delle costruzioni della zona, ed in linea generale i colori non dovrebbero ricercare il contrasto con l'ambiente circostante; la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.
- 6.03 Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva.
- 6.04 Si deve cercare di evitare il più possibile l'impermeabilizzazione generalizzata, mediante pavimentazione in asfalto o cemento dei piazzali.
- 6.05 Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi.
- 6.06 Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata.
- 6.07 Qualora sia indispensabile per lo svolgimento dell'attività produttiva il deposito all'aperto di materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.

- 6.08 Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite sedi interrate.

Art. 7 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE PER CAVE E DISCARICHE

- 7.01 Le cave e le discariche devono essere progettate tenendo in massima considerazione sia l'impatto provvisorio, determinato sul contesto paesaggistico dall'attività lavorativa nel periodo di gestione, sia l'impatto permanente, prodotto dall'alterazione morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di scavo e deposito.
- 7.02 L'area di coltivazione deve essere suddivisa in lotti, in modo da programmare nel tempo le varie fasi di lavorazione ed il ripristino ambientale del sito, che deve avvenire contestualmente allo sfruttamento. Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione del fronte di lavorazione che deve risultare il più defilato possibile rispetto alle vedute panoramiche del contesto paesaggistico.
- 7.03 Il progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di coltivazione, deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale integrata con il contesto ambientale.

Art. 8 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI URBANI

- 8.01 Le aree per la raccolta differenziata di rifiuti e gli impianti tecnologici, con l'esclusione dei cimiteri, devono essere mascherati con schermi vegetali o quinte, realizzati con arbusti e piante di alto o medio fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico.
- 8.02 I volumi tecnici o edilizi e le costruzioni devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade di maggior traffico.
- 8.03 Le recinzioni devono essere trasparenti e coperte da verde.

Art. 9 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE AGRICOLE

- 9.01 La localizzazione dei fabbricati e delle costruzioni deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo.

- 9.02 La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.
- 9.03 La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
- 9.04 I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.
- 9.05 La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
- 9.06 Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.
- 9.07 Le recinzioni sono generalmente vietate; per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale in legno. Le recinzioni esistenti in pietra locale a vista o in muratura devono essere conservate e qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti devono essere ripristinate.
- 9.08 La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e dove possibile essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite è ammesso il rivestimento in acciottolato.
- 9.09 Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali.
- 9.10 La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il defluire delle acque va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati, è corretto l'uso, per la pavimentazione stradale, del porfido in tutte le sue possibilità di posa.

- 9.11 I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
- 9.12 I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti ed inderogabili necessità tecniche. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate anche per le medie tensioni.
- 9.13 L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale.

Art. 10 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE PER AREA DI RISPETTO STORICO, AMBIENTALE E PAESISTICO.

- 10.01 Il Piano individua con apposita simbologia le aree di rispetto paesaggistico, storico ed ambientale che sono, principalmente, intese come aree di protezione delle visuali, del centro storico urbano e delle zone edificate di particolare pregio e le aree di protezione ambientale e paesistica, finalizzate alla conservazione delle peculiarità formali ed alla valorizzazione dei caratteri paesistici che rapportano tali aree ai principali fronti panoramici.
- 10.02 Nelle aree di rispetto la tutela ambientale si attua nel rispetto dei criteri seguenti.
- 10.03 Dovranno essere evitati attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito.
- 10.04 Dovrà essere salvaguardata e valorizzata il più possibile la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolare modo per le aree boscate si eviterà l'esbosco a raso e per le aree coltivate a prato si eviterà la coltivazione di bosco; potranno essere recuperate ad uso agricolo (prato) eventuali aree un tempo coltivate ed attualmente boscate.

Art. 11 CRITERI DI TUTELA NELLE AREE ASSOGGETTATE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

- 11.01 All'interno degli ambiti perimetrati dagli Insediamenti Storici ed Insediamenti Storici sparsi, valgono le disposizioni esposte nella specifica normativa corrispondente all'allegato: modalità di intervento in centro storico.

Art. 12 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE A PRATO E PASCOLO

- 12.01 L'ubicazione dei fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, deve essere preceduta dall'analisi del contesto ambientale al fine di scegliere una posizione defilata, rispetto alle visuali panoramiche e, possibilmente, vicina ad altri edifici o alle strade esistenti.
- 12.02 La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
- 12.03 I materiali devono essere quelli tradizionali, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
- 14.04 La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
- 12.05 I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed adeguatamente trattati e rinverditi.
- 12.06 Le recinzioni sono vietate, solo per particolari esigenze è consentita la stanga orizzontale in legno su accessi.
- 12.07 La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti di sostegno in cemento armato a vista.
- 12.08 Le rampe devono essere sistamate ed inerbite.
- 12.09 I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista con tecnica "a secco".
- 12.10 I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate anche per le eventuali medie tensioni.

Art. 13 CRITERI PER IL RECUPERO E LA TUTELA DEI PERCORSI STORICI E DELLE TRACCE DELLA SISTEMAZIONE AGRARIA

- 13.01 La valorizzazione e la difesa di questo patrimonio, costituito da tracciati viari, sistemi di suddivisioni poderali, reti di canalizzazioni, manufatti minori, fontane, cippi miliari o commemorativi, si presenta come indispensabile ed urgente e deve trovare nel quadro conoscitivo la prima fonte di informazione e presa di coscienza da parte degli operatori pubblici, che hanno la responsabilità della infrastrutturazione del territorio nonché dei privati.
- 13.02 E' fatta raccomandazione agli operatori pubblici e privati di tenere, nelle previsioni di interventi trasformativi, il massimo conto delle preesistenze storiche individuate dalla cartografia, finalizzando le opere al massimo rispetto dei tracciati storici, ad evitare inutili danni, trovando soluzioni alternative o compatibili.
- 13.03 Le tracce del paesaggio storico risultanti dal processo di antropizzazione del territorio comunale, i residui materiali di tali tracciati quali muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, ecc., anche se non evidenziati nelle carte di Piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

Art. 14 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE A BOSCO

- 14.01 La trasformazione, quando possibile, degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
- 14.02 I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
- 14.03 La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.
- 14.04 Le recinzioni sono vietate e solo per particolari esigenze è consentita la stanga orizzontale in legno.
- 14.05 La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti in cemento armato a vista.
- 14.06 Le rampe devono essere sistamate ed inerbite.

- 14.07 I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
- 14.08 I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche.

Art. 15 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE PER LA VIABILITÀ E GLI SPAZI PUBBLICI

- 15.01 L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo.
- 15.02 Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.
- 15.03 Gli scavi ed i riporti devono essere inerbiti e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali.
- 15.04 I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista.

Art. 16 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

- 16.01 All'interno di queste aree vanno limitate al massimo le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque eseguite con tecniche tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), che pur garantendo una protezione da eventi calamitosi creano un significativo impatto visivo, e in base alla recenti acquisizioni esistono tecnologie alternative più compatibili con le esigenze biologiche del corso d'acqua.
- 16.02 Vanno invece possibilmente privilegiati gli interventi di ripristino all'ambiente naturale da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.